

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

CAPO I

FINALITA'

Art.1

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e a soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della L.n.241/90, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art.2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Art.3

La Giunta Comunale a sensi dell'art.69 commi 1 e 2 dello statuto comunale, impartisce ai Dirigenti e ai Funzionari Responsabili di Settore le opportune disposizioni affinché approntino le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 L. n.142/90, degli enti e di istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede, salvo il pagamento dei costi per le copie richieste.

Art.4

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, fatti salvi gli eventuali diversi termini posti dalla legge o, dallo statuto, in relazione a singole fattispecie di detti provvedimenti.

Il cittadino in ogni momento può prendere visione degli atti predetti nei modi e nelle forme disciplinati dalla L.n.241/90 e dal vigente regolamento comunale che disciplina il diritto di accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi.

CAPO II

PROCEDURE

Art.5

La Giunta Comunale, con deliberazione di indirizzo a carattere generale, adottata di norma entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, impartisce ai Dirigenti e ai Funzionari Responsabili di Settore le opportune disposizioni in vista della fissazione dei termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune, nonchè i criteri per il riparto degli stanziamenti previsti in bilancio a tal fine.

Nel corso dell'anno, il piano delle scadenze nonchè i criteri per il riparto dei benefici in oggetto possono essere rivisti o modificati, al fine di correlarli con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazione nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Art.6

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.

Sono comunque valide le domande presentate anche in forma diversa purchè contenenti ogni elemento utile necessario per l'istruttoria della pratica, come previsto nei facsimile sopra indicati.

Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno, tra le altre, contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 L.n.195/74 e n.659/81.

Art.7

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Settore e al Servizio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti e con le modalità individuate dal vigente regolamento comunale che disciplina il procedimento amministrativo e i relativi termini.

L'istruttoria, compiuta dal funzionario individuato di volta in volta dal Dirigente o dal Responsabile di Settore, dovrà evidenziare, in relazione a ciascuna finalità di intervento, se le istanze presentate risultino o meno prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

Il Dirigente o il Responsabile di Settore competente, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, dei criteri stabiliti con la predetta deliberazione di Giunta Comunale di cui all' art.5, preso atto delle indicazioni contenute nel Piano Esecutivo di Gestione, sulla scorta delle risultanze dell' istruttoria espletata e delle risorse disponibili, assegna con propria determinazione il contributo ai soggetti e/o agli enti che ne hanno fatto richiesta, e per i quali sono stati riscontrati esistenti i requisiti e le finalità di cui al presente regolamento.

Il Dirigente o il Responsabile del Settore individuerà parimenti con propria determinazione quelle istanze che non possono essere accolte in quanto mancanti dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

In nessun caso un intervento potrà essere attivato a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l' istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

CAPO III

SETTORI D'INTERVENTO

Art.8

I Settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- b) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- c) Pubblica istruzione, cultura, educazione ed informazione;
- d) Sviluppo economico;
- e) Tutela dei valori ambientali;

Sono esclusi dalla precedente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi già normati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all' art.32 comma 2 lettera g) della L.n. 142/90;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAP IV

SOGGETTI AMMESSI

Art.9

La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari ed equipollenti, può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell' Associazione o del comitato può essere anche a carattere temporaneo purchè espressamente finalizzata agli scopi suddetti.

In casi particolarmente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e private associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art.10

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi che non rientrano nello specifico regolamento del servizio di assistenza sociale, devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata:

- la documentazione idonea a comprovare la finalità dell'intervento;
 - il preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente specificate le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.
- l'attestazione a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell' art.4 L. n.15/1968:
- a) dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene;
 - b) la descrizione ed ubicazione degli eventuali beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso;

c) la precisazione se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la dichiarazione si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici. In caso affermativo dovrà essere specificato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. In tal caso l'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

L'erogazione della somma assegnata viene effettuata entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e l'effettività della spesa sostenuta. In tale documentazione si intendono ricomprese:

- a) apposita relazione tecnica illustrante l'effettivo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività in oggetto, i momenti attraverso i quali si è scandita e il buon esito della medesima;
- b) rendicontazione completa contenente analiticamente tutte le entrate e le uscite sostenute per la manifestazione o l'attività per la quale è stato erogato il contributo, sottoscritta dal beneficiario;
- c) fattura rimessa dal soggetto beneficiario se in possesso della partita I.V.A. o nota di addebito se trattasi di soggetto I.V.A. esente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia per un importo comunque non inferiore alla somma erogata;
- d) e/o copia delle fatture quietanzate dimostranti la spesa sostenuta per un importo comunque non inferiore alla somma erogata;

Qualora l'attività posta a base della richiesta si svolga in diversi momenti temporali, la liquidazione del contributo potrà avvenire in più riprese e all'esito di ciascuna frazione di attività svolta, previa presentazione dei documenti di cui al precedente comma.

Art.11

Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art.8 comma 1, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'Amministrazione Comunale, oltre al preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

Nella concessione dei contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

Il soddisfacimento dei requisiti di cui al primo comma è condizione necessaria e sufficiente all'erogazione del contributo.

I documenti di cui presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell' ente e ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art.12

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma della manifestazione od iniziativa, dalla precisazione della data e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario, nel quale risultino analiticamente specificate le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.

La liquidazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente avverrà dopo la soddisfazione dei requisiti di cui all'art.10 comma 2 del presente regolamento.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto di componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o dal altri enti pubblici o privati.

Art.13

L' intervento del Comune non può essere richiesto nè può essere concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all' art.12, abbiano comportato, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.11.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso Comune disposti e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi prestazione.

Art.14

Il comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative, e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni, che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle

quote di contributi non corrisposti e, a seguito dell' esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del bilancio o del budget delle singole manifestazioni senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall' Amministrazione Comunale.

Art.15

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall' Amministrazione Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, nè agevolazioni che non siano quelle già previste da altre disposizioni regolamentari; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio reso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l' ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art.16

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati prevalentemente alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione sportiva ed educativa dei giovani, come previsto dall' art.2 comma 3 dello Statuto comunale.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive, amatoriali, e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero.

Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale, con esclusione di sovvenzioni e finanziamenti a carico del bilancio comunale.

Il Comune può concedere contributi *una tantum* alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e al prestigio della comunità

Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, delle modalità e delle condizioni di cui ai capi II, IV e V.

Art.17

La concessioni dell'uso di impianti e attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.16, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

CAPO VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Art.18

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici locali di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengono sul territorio del Comune, sia fuori dal territorio comunale purchè di interesse per lo sviluppo della località locale;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune o nelle zone limitrofe;

- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine delle comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere e interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore di associazioni pubbliche o private, aventi come fine sociale la valorizzazione di zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti attrezzature di proprietà comunale con esclusione di quelli telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

La concessione di contributi *una tantum* per le finalità di cui alle lettere a) b) c) e d) del primo comma di questo articolo avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt.12 e 13 del presente regolamento.

Art.19

Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 del precedente art.18 si osservano le norme di cui agli artt.11 e 13 del presente regolamento.

CAP IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art.20

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche e culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art.21

La concessione di contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV, e V.

CAPO X

TUTELA VALORI AMBIENTALI

Art.22

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI

INTERVENTI STRAORDINARI

Art.23

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta

degli organizzatori, un intervento del comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

La concessione dell'uso temporaneo dei locali, spazi, strutture, ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XII

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

Art.24

E' istituito ai sensi dell'art.22 della L. n.412/91 e sue successive modificazioni, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

L'albo è costituito in conformità del primo comma ed è approvato con provvedimento della Giunta Comunale.

Art.25

L'albo è diviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, ripetendo la ripartizione prevista dal presente regolamento (tranne che per quanto riguarda l'assistenza e la sicurezza sociale):

- a) assistenza e sicurezza sociale (per tale settore saranno riportati gli interventi disposti in esecuzione dello specifico regolamento);
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali e ricreative;
- e) tutela di valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi;

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita ed indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell' intervento;

e) disposizioni di legge o statutaria o regolamentare in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
- d) importo e valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge o statutaria o regolamentare in base alla quale hanno voluto luogo le erogazioni;

Art.26

Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall' U.O. di Ragioneria, sulla scorta degli elenchi predisposti in conformità all' articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dalla stessa U.O di Ragioneria.

L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con pubblico avviso.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d' informazione del Comune ed a mezzo della stampa e televisioni locali.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.29

Sono escluse dal presente regolamento la disciplina delle prestazioni socio-assistenziali.

Il presente regolamento, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sarà pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del comune, come previsto dall'art.5 dello statuto comunale, ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli Uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall' art.3.